

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 9 agosto 2019, n. T00214

Stagione venatoria 2019/2020. Esercizio della caccia nei giorni 1 e 8 settembre 2019.

Oggetto: Stagione venatoria 2019/2020. Esercizio della caccia nei giorni 1 e 8 settembre 2019.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Ambiente e Risorse Naturali;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la L. R. 2 maggio 1995, n. 17, concernente: "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare l'articolo 34;

VISTA la L.R. 16 marzo 2015, n. 4, concernente: "Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale;

VISTA la Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa";

VISTE le previsioni della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450 del 29 luglio 1998, concernente: "Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni, con il quale sono stati dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2011, n. 612, avente ad oggetto “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928”;

PRESO ATTO che in sede di Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale (CTFVR), nelle sedute del 02/04/2019 e del 02/05/2019, è emersa la richiesta di prevedere alcuni giorni di apertura anticipata della caccia nel rispetto dell’arco temporale venatorio di cui all’articolo 34, comma 2, della Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, alle specie: cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), merlo (*Turdus merula*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*);

PRESO ATTO delle indicazioni contenute nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/1992, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42”, documento prodotto da ISPRA e trasmesso alla Regione Lazio in data 29 luglio 2010, nel quale si danno motivate positive indicazioni in merito alla possibilità di anticipare al primo settembre il prelievo venatorio alle specie: cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), merlo (*Turdus merula*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*);

VISTA la nota prot. n. 345719 del 07/05/2019 della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca con la quale è stata trasmessa all’ISPRA, ai fini del disposto dall’articolo 18, comma 2, della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e articolo 34, comma 2, della Legge regionale 2 maggio 1995, la proposta di anticipazione dei termini dell’attività venatoria alle specie, cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), merlo (*Turdus merula*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*) per i giorni 1 e 8 settembre 2019;

PRESO ATTO che l’ISPRA con nota prot. n. 35093 del 31/05/2019, ha comunicato:

- Per quanto riguarda la Tortora: “*si evidenzia che questa specie è indicata come in precario stato di conservazione (SPEC 1 in BirdLife International, 2017). Nelle more del completamento del piano d’azione europeo sulla specie [Fisher, Ashpole, Scallan, Carboneras, e Proud (compilers). 2018 - International Single Species Action Plan for the conservation of the European Turtle-dove Streptopelia turtur (2018 to 2028). European Commission Technical Report xxx-2018], che potrà fornire indicazioni più dettagliate circa le necessarie misure di conservazione da considerare, e della definizione di un piano nazionale di gestione della specie predisposto da ISPRA e prodotto al Ministero competente, questo Istituto ritiene accettabile prevedere un prelievo della specie per la stagione venatoria in esame con esclusione della preapertura nelle giornate dell’1 e 8 settembre 2019.*”;
- Per quanto riguarda cornacchia grigia, gazza, ghiandaia e merlo: “*L’arco temporale di prelievo deve rientrare entro i termini riportati dall’art. 18, comma 2, della L. 157/92. Pertanto per i Corvidi (**Cornacchia grigia, Ghiandaia e, Gazza**), considerata la prevista preapertura all’ 1 settembre 2019, il termine della caccia non può protrarsi oltre il 15 gennaio 2020 fermo restando che per tutte queste specie il prelievo nei mesi di gennaio e*

*febbraio dovrà avvenire esclusivamente da appostamento. Analogamente per il **Merlo**, considerata la prevista preapertura all' 1 settembre 2019, il termine della caccia non può protrarsi oltre il 15 dicembre 2020. Si rammenta infine che la medesima norma sopra richiamata indica che lo spostamento dell'arco temporale di prelievo venatorio è condizionato alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori.”;*

PRESO ATTO che in sede di Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale (CTFVR), nella seduta del 13/06/2019, per ragioni legate al rispetto dell'arco temporale venatorio di cui all'articolo 34, comma 2, della Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, è emersa la richiesta di escludere dalla preapertura i corvidi (cornacchia grigia, gazza e ghiandaia) e il merlo e di prevedere due giorni di apertura anticipata della caccia alla sola specie tortora (*Streptopelia turtur turtur*);

VISTA la nota protocollo U.0014687 del 03/07/2018 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante ad oggetto “attività venatoria su Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*)” nella quale si evidenzia che il Ministero ha espresso parere favorevole al Piano d'azione europeo per la gestione della Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*). Sulla questione, inoltre, il MATTM richiama le Regioni: “..... ad una rigorosa attuazione delle più idonee misure di gestione per quanto riguarda in particolare l'attività venatoria sulla Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*), evitando di autorizzare la preapertura della caccia della specie.”;

VISTO il Decreto T00177 del 09/07/2019 concernente: “Calendario Venatorio e Regolamento per la stagione venatoria 2019/2020” che, all'art. 8, comma 2, prevede la facoltà per il Presidente della Regione Lazio di modificare i periodi di caccia e di addestramento e allenamento dei cani, in esso indicati;

CONSIDERATO, quanto indicato dal saggio “Nuovo atlante degli uccelli nidificanti del Lazio” redatto da A.R.P. - Agenzia Regionale per i Parchi nel Lazio in collaborazione con “Stazione Romana Osservazione e Protezione Uccelli”, con “Ricerche Ornitologiche – Gruppo pontino” e con “Parus – Studio ed Educazione Ambientale” - edito nel 2011 - contenente una dettagliata analisi dell'avifauna regionale e nel quale, con riferimento particolare alla fenologia della specie tortora (*Streptopelia turtur turtur*), è indicato:

- **Tortora** (*Streptopelia turtur turtur*), in termini di valutazione della sua distribuzione e consistenza nel Lazio: “La Tortora selvatica ha una distribuzione molto ampia, nidificando praticamente in tutto il territorio regionale e, con probabilità, nell'Isola di Zannone. La presenza della specie è diffusa, in quanto occupa tutti gli ambienti idonei. La carta interpolata conferma una ampia distribuzione della specie, con i valori più elevati registrati per le aree litoranee a sud di Roma (complesso forestale Castelfusano-Castelporziano), media valle del Tevere e alto Viterbese. Il confronto con il precedente Atlante regionale (Boano et al., 1995) mostra un evidente ampliamento di areale, sia in funzione della maggiore copertura, sia per incrementi locali che hanno potuto verificarsi a causa delle politiche agricole comunitarie ed agli incentivi, recentemente aboliti, per la coltura del girasole che ha interessato nel recente passato ampie superfici. Nell'ultimo quinquennio questa fase espansiva è probabilmente terminata, e la popolazione mostra attualmente un trend stabile e uno status soddisfacente. (ARP - Agenzia Regionale per i Parchi nel Lazio e altri “Nuovo atlante degli uccelli nidificanti del Lazio”, edizione 2011; pp.gg. 168-169 / 272-273).

CONSIDERATO che:

- la popolazione italiana della Tortora (*Streptopelia turtur*) è stimata in 150.000-300.000 coppie (BirdLife International 2004, Brichetti & Fracasso 2006). L'areale della popolazione italiana risulta essere maggiore di 20000 km² (Boitani et al. 2002) e la specie è abbondante (il numero di individui maturi è maggiore di 100000, BirdLife International 2004, Brichetti & Fracasso 2006). Sebbene a livello locale risulti essere in declino in diversi settori (Brichetti e Massa com. pers.), sulla base delle circa 4700 coppie in media contattate ogni anno la popolazione risulta in generale incremento nel periodo 2000-2010 (LIPU & Rete Rurale Nazionale 2011, www.mito2000.it). Per tale ragione la specie viene al momento classificata a Minore Preoccupazione (LC) della lista rossa italiana IUCN;
- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento "Rete Rurale Nazionale e LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MiPAAF", realizzato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale;
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" (gennaio 2009), relativamente alla specie nel paragrafo, Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 dicembre) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea e risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Anche il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'art.18, comma 2 della Legge n. 157/1992, può essere ritenuto accettabile"*;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (terza decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura anticipata (1 settembre);
- la specie viene valutata in aumento in Italia nel documento ISPRA *"Rapporto sull'applicazione della direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012)"* (2015) rendicontazione ex art. 12 Direttiva uccelli;
- la specie viene valutata stabile nella pubblicazione "Rete Rurale Nazionale & LIPU (2015). Italia – Farmland Bird Index, Woodland Bird Index e andamenti di popolazione delle specie 2000-2014;
- viene recepita l'indicazione dell'ISPRA nel parere stagione 2018/2019 di prevedere un carniere massimo giornaliero e stagionale rispettivamente pari a 5 e 20 capi per cacciatore;

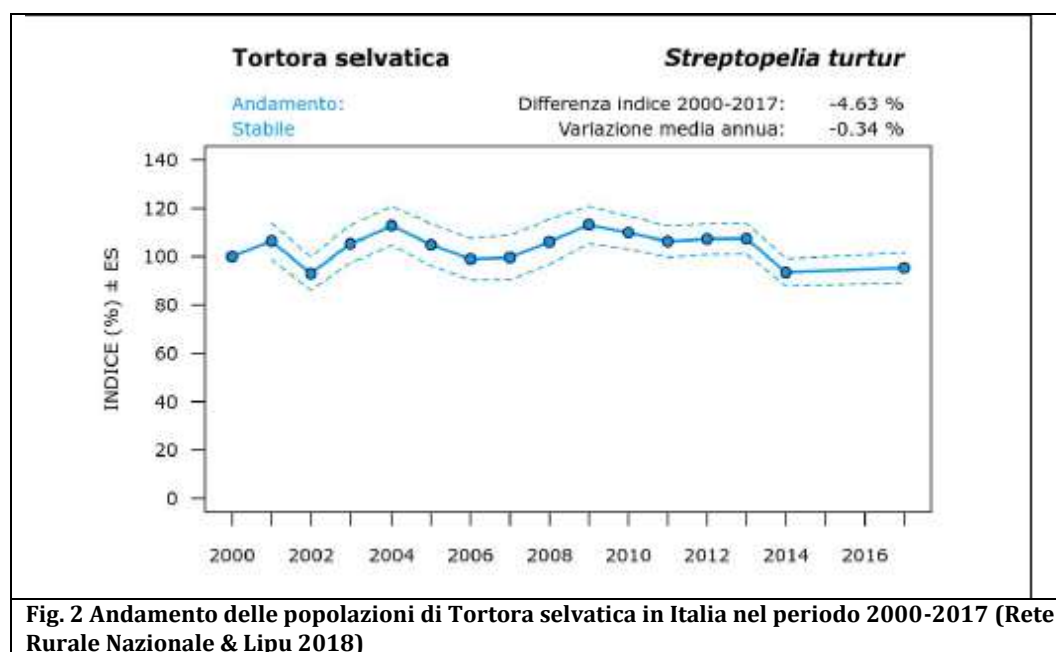
CONSIDERATO che, come riportato nella nota del MATTM protocollo U.0014687 del 03/07/2018: *"...è stato dato incarico a ISPRA di redigere uno specifico piano di gestione della Tortora selvatica, da sviluppare in sintonia con il redigendo piano europeo. Nell'ambito della preparazione di suddetto Piano ISPRA ha partecipato al dibattito europeo, e ha avviato una verifica dei dati disponibili. Dalla verifica risulta che in Italia la specie è stabile da un punto di vista demografico (dati Progetto Mito2000 - monitoraggio italiano per il Farmland Bird Index), che l'attività venatoria incide prevalentemente su individui nati in questo Paese (Marx et al. 2016), che l'Italia è*

interessata solo marginalmente dalla rotta migratoria occidentale dove in base al piano d'azione europeo si osserva il più marcato calo demografico della specie. Inoltre, la fenologia della tortora indica che la specie non sverna in Italia e la migrazione post-riproduttiva si esaurisce sostanzialmente entro la terza decade di settembre, ne consegue che il prelievo venatorio si concentra nella prima metà di settembre, periodo per il quale le Regioni possono autorizzare la preapertura della caccia a determinate condizioni.”;

PRESO ATTO che il Piano di gestione europeo dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio di importanza media/sconosciuta, ma viene sottolineata la necessità che venga assicurata un'efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati (numero dei capi abbattuti per unità territoriale di gestione; rapporto maschi/femmine e giovani/adulti in un campione significativo del carniero complessivo). Tale condizione non è ancora attuata in Italia e pertanto, seguendo il principio di precauzione, si raccomanda l'adozione di un carniero giornaliero e stagionale non superiore rispettivamente a 5 e 25 capi per cacciatore;

CONSIDERATO che la migrazione post-riproduttiva della Tortora inizia in Italia già nella terza decade di agosto e si esaurisce generalmente entro la terza decade di settembre; la specie non sverna nel nostro Paese. Pertanto il prelievo venatorio risulta sostanzialmente praticabile solo ricorrendo alla cosiddetta “pre-apertura” secondo quanto previsto dalla legge n. 157/92, art. 18, comma 2. Tuttavia, visto lo stato di conservazione della specie, tale facoltà dovrebbe essere limitata a tre giornate fisse nel periodo 1-20 settembre, con un carniero giornaliero e stagionale non superiore rispettivamente a 5 e 20 capi per cacciatore e nella forma esclusiva dell'appostamento;

CONSIDERATO che il Piano di gestione nazionale della tortora selvatica non è stato ancora approvato ma, nell'ultima versione di luglio 2019, è riportato un andamento stabile della specie come risulta dalla tabella di pag. 7 che di seguito si riporta:



DATO ATTO che il trend risulta stabile negli ultimi diciotto anni, durante i quali la cosiddetta pre-apertura si è svolta in quasi tutte le regioni italiane, risulta quindi evidente che l'impatto dell'attività venatoria non influenza la dinamica di popolazione;

RITENUTO, per quanto sopra sussistenti le condizioni ambientali regionali caratterizzanti la specie tortora (*Streptopelia turtur turtur*), per disporre l'anticipazione dell'attività venatoria per la stagione 2019/2020 alla specie indicata ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 18, comma 2 della L. 157/1992 e dell'articolo 34, comma 2, della Legge Regionale 17/1995;

DATO ATTO che per la specie tortora (*Streptopelia turtur turtur*) risulta rispettato l'arco temporale di cui alla sopra richiamata previsione normativa, in quanto la Regione ha disposto la chiusura anticipata al 30 settembre 2019 e quindi un arco temporale di attività notevolmente ridotto rispetto a quello previsto dalla Legge n. 157/1992, art. 18;

DATO ATTO che nel calendario venatorio regionale stagione 2019-2020 è già stato fissato il carniere in 20 capi stagionali come richiesto da ISPRA ed evidentemente ritenuto prudenziale;

CONSIDERATO che sarà disposto un attento monitoraggio dei prelievi (i dati raccolti riguardano i capi abbattuti, i cacciatori e le giornate di caccia suddivisi per decadi, per Provincia di abbattimento e per tipo di forma di caccia sulla totalità dei tesserini restituiti dai cacciatori);

RITENUTO opportuno, pertanto, anticipare l'inizio della stagione venatoria consentendo l'esercizio venatorio da appostamento fisso o temporaneo, senza l'ausilio del cane, nei giorni 1 e 8 settembre 2019, nel rispetto dell'arco temporale venatorio previsto, alla specie tortora (*Streptopelia turtur turtur*) con orario dalle ore 5.40 alle ore 19.40 per entrambe le giornate;

RITENUTO opportuno disporre un limite di carniere giornaliero per ciascun cacciatore disposto nella misura di cinque capi per la specie tortora (*Streptopelia turtur turtur*).

DECRETA

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

1. (Giornate di caccia)

- a) Nel territorio della Regione Lazio, con l'esclusione dei territori ricompresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), nei giorni 1 e 8 settembre 2019 è consentito l'esercizio venatorio da appostamento fisso o temporaneo, senza l'ausilio del cane, alla specie tortora (*Streptopelia turtur turtur*).
- b) Gli appostamenti temporanei non possono essere installati prima di tre ore dall'inizio dell'orario di caccia stabilito al successivo articolo 2, il sito dell'appostamento temporaneo, al termine dell'azione di caccia, deve essere liberato del materiale usato a cura di colui che ne ha fruito.

- c) L'esercizio venatorio di cui alla precedente lettera a) è consentito:
- ai cacciatori con residenza anagrafica nella Regione Lazio limitatamente al territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria e/o come secondo A.T.C..
 - ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dalla Regione Lazio limitatamente al territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria.
- d) Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 34, comma 10, della Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, di quanto previsto alla DGR 16 dicembre 2011, n. 612, ed a parziale modifica dell'articolo 5, comma 1, del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00177 del 09/07/2019 recante "Calendario Venatorio e Regolamento per la stagione venatoria 2019/2020", l'addestramento e l'allenamento dei cani sul territorio della Regione Lazio è vietato nei giorni 1 e 8 settembre 2019.

2. (Orario)

- a) L'esercizio venatorio è consentito:
- nei giorni 1 e 8 settembre 2019 dalle ore 5.40 alle ore 19.40.

3. (Carniere giornaliero)

- a) Nei giorni 1 e 8 settembre 2019, il limite di carniere giornaliero, per ciascun cacciatore, è stabilito nella misura di cinque capi per la specie tortora (*Streptopelia turtur turtur*).

4. (Norme finali)

- a) Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 17/95 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2011, n. 612 e al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00177 del 09/07/2019 recante "Calendario Venatorio e Regolamento per la stagione venatoria 2019/2020".

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente Decreto, redatto in duplice originale, uno per gli atti della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Ufficio Attività Istituzionali l'altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente
Nicola Zingaretti